



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se rinuncio all'eredità che cosa succede ai miei figli?

Autore: Redazione | 25/06/2017



Se io rinuncio all'eredità le mie figlie perdono tutti i diritti o entrano in possesso della mia quota parte rinunciata?

Se il lettore decidesse di rinunciare all'eredità di sua madre (cosa che sarà possibile solamente dopo la morte di sua madre attraverso una dichiarazione che viene ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la **successione** e che viene inserita nel registro pubblico delle successioni presso lo stesso tribunale) la quota di sua spettanza:

- nel caso sua madre non avesse redatto testamento passerebbe ai suoi discendenti (figli cioè che siano legittimi o naturali o legittimati o adottivi),
- e la stessa cosa accadrebbe se la madre del lettore avesse redatto **testamento** e non avesse in esso previsto nulla in caso di rinuncia di uno degli **eredi legittimi** (anche in questo caso, quindi, la quota di sua spettanza passerebbe ai suoi figli).

Il problema, però, è cercare contemporaneamente di far pervenire alle sue figlie i beni facenti parte dell'eredità di sua madre e di evitare che questi stessi beni siano aggrediti con azione esecutiva da Equitalia avendo il lettore debiti di natura fiscale.

Ebbene, la **rinuncia all'eredità**, pur non impedendo alle figlie del lettore di ereditare la quota da lui rinunciata, non metterebbe al riparo i beni oggetto della sua rinuncia dalla possibilità di essere pignorati da Equitalia. Equitalia, infatti, potrebbe, in quanto suo creditore, impugnare la rinuncia stessa entro cinque anni da essa **[1]** se la rinuncia avesse come effetto di danneggiare la garanzia del creditore che è rappresentata dai beni presenti e futuri del debitore (in pratica, anche senza dover provare la frode, Equitalia potrebbe agire per farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità al suo posto allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino all'ammontare del credito: le sue figlie, in questo caso, subirebbero il pignoramento dei beni fino all'ammontare del debito del lettore).

Nemmeno la **donazione** da parte della madre dei beni (donazione fatta direttamente alle figlie del lettore) potrebbe mettere al riparo questi beni dalle azioni esecutive di Equitalia. Ed infatti, se tale donazione costituisse una lesione della sua quota di legittima e il lettore, dopo la morte di sua madre, non agisse in alcun modo per tutelare la sua quota (evitasse, cioè, di agire contro le sue figlie con l'azione di riduzione), Equitalia potrebbe agire con **azione surrogatoria [2]** se questa sua inerzia nel recuperare la sua **quota di legittima** (eventualmente lesa dalla donazione di sua madre in favore delle sue figlie) provocasse un danno o un pericolo di danno per il creditore (cioè Equitalia). Con l'azione surrogatoria Equitalia (ove ne ricorrano i presupposti, in particolare il danno o il pericolo di

danno derivante dalla sua inerzia) si sostituirebbe al lettore nell'azione di riduzione al fine di recuperare al suo patrimonio quei beni che il lettore, non agendo per la riduzione della donazione, avrebbe perduto. Ed anche se il lettore, invece di restare inerte senza agire con l'azione di riduzione, rinunciasse espressamente (dopo la morte di sua madre) all'azione di riduzione della donazione disposta da sua madre in favore delle sue due figlie, Equitalia potrebbe ugualmente (entro cinque anni dalla data della rinuncia all'azione di riduzione) agire con **azione revocatoria** ordinaria (azione con cui il creditore agisce per tutelare l'integrità del patrimonio del debitore che compia consapevolmente atti con i quali si spogli di propri beni e li sottragga così al soddisfacimento del creditore).

L'atto di rinuncia all'azione di riduzione, infatti, può costituire atto di disposizione del proprio patrimonio e, quindi, costituire un pericolo per il creditore che vedrebbe impoverito il patrimonio del suo debitore (con tale azione Equitalia mirerebbe a far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di rinuncia all'azione di riduzione che il lettore avesse posto in essere per poi agire conseguentemente sui beni oggetto della donazione di sua madre alle sue due figlie).

In sintesi: sia che il lettore rinunci all'eredità di sua madre, sia che sua madre doni direttamente in vita alle sue due figlie i beni del suo patrimonio, Equitalia avrebbe legalmente il modo di aggredire comunque tali beni. Si tenga, infine, conto del fatto che sono nulli sia gli accordi o patti con cui la madre decidesse di disporre della propria successione sia ogni atto con cui il lettore o suo fratello, finché la madre è in vita, dispongano o rinuncino ai diritti che possono spettare loro sulla sua successione. Per porre al riparo, quindi, i beni della successione di sua madre da azioni di Equitalia le vie sopra indicate non sono sufficienti. Più sicura (se se ne avessero le risorse economiche) sarebbe, ad esempio, la via della rateizzazione del debito con Equitalia (che impedisce all'Agente della Riscossione di agire in via esecutiva sui beni del debitore e, quindi, anche su quelli che gli pervenissero per via ereditaria).

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

Note

[1] In base all'art. 524 cod. civ. **[2]** Art. 2900 cod. civ.